

Allegato "C"
Rep.n. 18.851
Racc.n. 9.122
STATUTO ALLEGATO "C"

TITOLO I

DISCIPLINA - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - ATTIVITÀ

Articolo 1

(ETS)

1. L'Associazione è un ente del Terzo settore in conformità con il decreto legislativo n. 117 del 2017.

2. Per quanto non previsto nello statuto si applicano le disposizioni sulle associazioni contenute nel decreto legislativo n. 117 del 2017 e, in caso di lacune e in quanto compatibili, le disposizioni civilistiche sulle associazioni riconosciute.

Articolo 2

(Denominazione - sede - durata)

1. L'Associazione è denominata "Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio - ente del Terzo settore" e, in forma abbreviata, "Centro Studi Beppe Fenoglio ETS". La denominazione può essere scritta in tutto o in parte con caratteri maiuscoli.

2. L'Associazione ha sede in Alba.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

(Scopi)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo e salvaguardando il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio albese, con particolare riguardo alle opere letterarie attinenti a tale territorio, tra le quali spiccano quelle di Beppe Fenoglio.

Articolo 4

(Attività esercitabili)

1. Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente l'Associazione, collaborando con chiunque condivida i predetti scopi, si prefigge di esercitare:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente comma.

2. Tra le attività di cui al comma primo sono incluse quelle di:

a) raccogliere, conservare e rendere fruibile dagli studiosi il materiale documentario, su qualsiasi supporto, riguardan-

- te la vita e l'attività di Beppe Fenoglio;
- b) favorire, offrendo borse di studio e promuovendo pubblicazioni, lo studio dell'attività letteraria di Beppe Fenoglio;
 - c) promuovere e/o organizzare mostre, convegni, incontri di studio, pubblicazioni, manifestazioni ed iniziative di ogni genere volte a far meglio conoscere la figura e l'opera di Beppe Fenoglio;
 - d) incentivare l'attenzione del mondo della scuola e dell'università sull'opera fenogliana;
 - e) promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali del territorio albese;
 - f) promuovere la conoscenza e la valorizzazione della storia e dei personaggi dell'albese;
 - g) collaborare con gli eredi di Beppe Fenoglio, tra l'altro valorizzando il fondo letterario Fenoglio;
 - h) collaborare con il sistema bibliotecario albese.
3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle indicate nel comma primo, a condizione che queste attività diverse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle principali indicate nel comma primo. Il consiglio di amministrazione individuerà successivamente queste attività diverse.
4. L'Associazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo n. 117 del 2017.
5. L'Associazione può richiedere finanziamenti per esercitare le proprie attività.

TITOLO II ASSOCIATI E VOLONTARI

Articolo 5

(Requisiti e ammissione degli associati)

1. L'associazione è costituita da due categorie di associati:
- a) gli associati sostenitori, i quali versano annualmente la quota associativa e il loro contributo di sostegno;
 - b) gli associati ordinari, i quali versano annualmente la quota associativa.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche maggiorenni e gli enti che condividano gli scopi dell'Associazione e che si impegnino a collaborare al loro perseguimento.
3. Chi intende essere ammesso come associato deve trasmettere al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente le informazioni e le dichiarazioni richiestegli dall'Associazione.
4. Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con gli scopi e le attività dell'Associazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio, nel libro degli associati.
5. Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di am-

missione e comunicarla all'aspirante associato. Costui può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci la prossima assemblea degli associati.

Articolo 6

(Obblighi e diritti degli associati)

1. Gli associati sono tenuti:

- a) a osservare il presente statuto;
- b) a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- c) a versare annualmente la quota associativa e, se associati sostenitori, anche il loro contributo di sostegno;
- d) ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e) concorrere alla formazione ed espressione della volontà dell'assemblea degli associati;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee degli associati, prendere visione delle scritture contabili approvate dall'assemblea degli associati ed esaminare i libri associativi.

Articolo 7

(Scioglimento del rapporto associativo)

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) morte della persona fisica o estinzione dell'ente;
- b) recesso;
- c) esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

2. Ciascun associato può recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di versare la quota associativa e, se associato sostenitore, anche il proprio contributo di sostegno relativi all'anno in cui è comunicato il recesso dall'Associazione.

3. L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di venti giorni ricorrere all'assemblea degli associati, la quale deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella sua prossima riunione.

4. La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione delle quote associative, dei contributi di soste-

gno o di qualsiasi altro bene versato o trasferito a titolo di proprietà all'Associazione.

Articolo 8

(Volontari)

1. L'Associazione può avvalersi del lavoro gratuito prestato da volontari nell'esercizio delle proprie attività.
2. Il volontario che intende prestare in modo non occasionale il proprio lavoro gratuito in favore dell'Associazione deve trasmettere al consiglio una domanda scritta contenente le informazioni e le dichiarazioni richiestegli dall'Associazione. Il volontario, una volta accolta la propria domanda dal consiglio di amministrazione, è iscritto nel registro dei volontari tenuto dal consiglio di amministrazione.
3. Le posizioni di associato e di volontario dell'Associazione sono cumulabili.

TITOLO III

ORGANI

Articolo 9

(Elenco)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'assemblea degli associati;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il presidente del consiglio di amministrazione, corrispondente al presidente dell'Associazione;
 - d) l'eventuale sindaco unico;
 - e) l'eventuale comitato scientifico.
2. Tutte le cariche associative diverse da quella di sindaco unico sono gratuite.
3. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico e il sindaco unico, una volta scaduti, rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Articolo 10

(Assemblea degli associati)

1. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria:
 - a) delibera sulle scritture contabili per cui sia richiesta la sua approvazione;
 - b) nomina, previa determinazione del loro numero, i componenti del consiglio diversi dal presidente del consiglio, potendo poi revocare qualsiasi componente del consiglio;
 - c) determina la quota associativa annuale;
 - d) delibera ai sensi degli articoli 5, comma quarto e 7, comma terzo;
 - e) nomina un revisore legale dei conti, determina il suo compenso e può revocarlo solo per giusta causa;
 - f) nomina, se imposto dalla legge, il sindaco unico effettivo e il sindaco unico supplente dell'Associazione, determina il loro compenso e può revocarli solo per giusta causa;
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti del consiglio e del sindaco unico;

h) delibera eventuali regolamenti di competenza dell'assemblea;

i) delibera su ogni altra materia di competenza dell'assemblea che non rientri tra quelle elencate nel comma successivo.

3. L'assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'Associazione;

c) nomina e revoca uno o più liquidatori dell'Associazione, determinando i relativi poteri e l'eventuale compenso;

d) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla normativa vigente alla propria competenza.

4. L'assemblea è convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, e ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario.

5. La convocazione assembleare avviene mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, inviato a mezzo posta elettronica o messaggio telefonico almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare. Se previsto nell'avviso di convocazione, si può partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o votare per corrispondenza e/o in via elettronica, purché sia verificabile l'identità dell'associato interveniente e/o votante.

6. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto e/o dell'eventuale sindaco unico. In tale caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Hanno diritto di partecipare e di votare nell'assemblea i soli associati che abbiano versato la quota associativa annuale e siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con diritto di voto. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe di voto.

8. L'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi.

9. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti espressi. Per la nomina e la revoca dei liquidatori e per le connesse decisioni è sufficiente il voto favorevole della maggioranza relativa dei voti espressi.

10. Le votazioni assembleari hanno luogo in modo palese e

normalmente per alzata di mano, con prova e controprova, salvo che almeno un terzo degli associati presenti richieda di votare in modo segreto.

11. L'assemblea è presieduta dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente del consiglio o, infine, dal nominato dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come associato.

12. L'assemblea, su proposta del suo presidente, nomina il segretario dell'assemblea, se diverso dal Notaio nominato dal presidente, il quale sottoscrive con il presidente il relativo verbale assembleare.

13. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri nella direzione dell'assemblea.

Articolo 11

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio è composto da tre, cinque o sette consiglieri. I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate o tra quelle indicate dagli associati diversi dalle persone fisiche e devono rispettare l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il presidente del consiglio è nominato dal Comune di Alba. Se viene a mancare per qualsiasi causa il presidente, il suo sostituto è nominato dal Comune di Alba il prima possibile. Il sostituto nominato dal Comune di Alba cessa dall'ufficio per scadenza del termine che sarebbe stato del sostituito.

3. Ciascun consigliere è nominato per un periodo pari a cinque esercizi contabili e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto o del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

4. Il consiglio elegge tra i propri componenti il vicepresidente. Il consiglio, su proposta del proprio presidente, nomina il segretario del consiglio, anche diverso dai consiglieri. Il consiglio può attribuire specifici incarichi a uno o più dei suoi componenti. Il consiglio può costituire e regolare uno o più comitati consultivi, ciascuno composto da almeno un consigliere.

5. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempiono le funzioni una delle seguenti persone nell'ordine qui riportato:

- a) il vicepresidente;
- b) il consigliere più anziano di nomina;
- c) il consigliere più anziano di età.

6. Se vengono a mancare uno o più consiglieri diversi dal presidente, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi, i consiglieri provvedono a sostituirli mediante cooptazione. Il cooptato resta in carica fino alla prossima assemblea. Il sostituto diverso dal cooptato cessa dall'ufficio per scadenza del termine che sarebbe stato del sostituito. Se viene meno la mag-

gioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea degli associati per la nomina dell'intero consiglio e decadono una volta ricostituito il consiglio.

7. Il presidente convoca il consiglio mediante messaggio di posta elettronica inviato a ciascun consigliere, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio è convocato tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dalla maggioranza dei consiglieri. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni del consiglio i componenti del comitato scientifico e chiunque reputi utile per la discussione consiliare.

8. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché ciascun intervenuto possa rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

9. Le deliberazioni sono valide se è presente almeno la maggioranza dei consiglieri e se sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, può procedersi a una nuova votazione. Nel caso permanga la parità di voti, prevale il voto del presidente. I lavori consiliari sono verbalizzati.

10. Il consiglio è investito dei più ampi poteri nel gestire l'Associazione e nell'eseguire le deliberazioni assembleari.

11. Il consiglio:

- a) nomina il direttore dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti;
- b) determina i contributi di sostegno dovuti dagli associati sostenitori, eventualmente in misura diversa in ragione delle caratteristiche dei relativi obbligati;
- c) nomina, su proposta del consiglio, i componenti del comitato scientifico, se istituito, potendoli poi revocare;
- d) approva il programma annuale dell'Associazione, previo parere dell'eventuale comitato scientifico, motivando la propria decisione se disattente tale parere;
- e) può deliberare appositi regolamenti nelle materie di propria competenza.

Articolo 12

(Presidente)

1. Il presidente dell'Associazione corrisponde al presidente del consiglio.

2. In caso di urgenza il presidente, congiuntamente al direttore, può decidere nelle materie di competenza del consiglio, sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica nel prossimo consiglio.

3. Il presidente o, se assente o impedito, il vicepresidente hanno la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi

e in presenza di procedimenti giurisdizionali, amministrativi, arbitrari e di mediazione. Di fronte ai terzi la firma del vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente. Il presidente o, se assente o impedito, il vicepresidente possono conferire a chiunque speciali procure per compiere uno o più atti in nome e per conto dell'Associazione.

4. Il direttore coadiuva il consiglio nella tenuta dei libri associativi di competenza del consiglio e nella gestione delle risorse economiche, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e provvede, su eventuale delega del presidente, agli incassi e ai pagamenti.

Articolo 13

(Sindaco unico e revisore legale)

1. Se l'Associazione è obbligata ad avere un organo di controllo, l'assemblea degli associati nomina un sindaco unico effettivo e un sindaco unico supplente iscritti nel registro dei revisori legali.

2. Il sindaco unico è nominato per un periodo pari a tre esercizi contabili e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto o del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

3. Il sindaco unico è regolato dal decreto legislativo n. 117 del 2017 e, in caso di lacune e in quanto compatibili, dalla disciplina civilistica del collegio sindacale.

4. Se vengono meno il sindaco unico effettivo e quello supplente, il consiglio di amministrazione deve convocare senza indugio l'assemblea degli associati per sostituirli.

5. Se l'Associazione è obbligata a nominare il revisore legale dei conti in forza del decreto legislativo n. 117 del 2017, questo revisore deve osservare tale decreto.

6. Se l'Associazione è obbligata a nominare un revisore legale dei conti e un sindaco unico in forza del decreto legislativo n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco unico.

Articolo 14

(Comitato scientifico)

1. Il comitato è composto da tre, cinque, sette o nove membri, i quali sono prescelti tra chi abbia idonee competenze nelle attività di cui all'articolo 4.

2. Il comitato dura in carica fino a che rimane in carica il consiglio che l'ha nominato.

3. Il comitato nomina al suo interno il proprio presidente e si riunisce su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del consiglio di amministrazione.

4. Il comitato propone le attività culturali dell'Associazione, valuta la qualità dei relativi progetti e programmi, fornendo al consiglio di amministrazione il proprio parere.

5. Le proposte del comitato sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

6. Il parere del comitato non è vincolante per il consiglio di amministrazione ma, ove disatteso, quest'ultimo ne dà adeguata motivazione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONE VARIE

Articolo 15
(Rendicontazione)

1. L'esercizio contabile va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione redige i progetti delle scritture contabili previste dalla legge, chiedendone poi l'approvazione all'assemblea degli associati.
3. Le scritture contabili di cui al comma precedente sono sottoposte a revisione legale dei conti.

Articolo 16
(Avanzi d'esercizio, riserve e patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione non può distribuire, neanche indirettamente, gli avanzi d'esercizio, i fondi e le riserve comunque denominate agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e agli altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17
(Libri associativi)

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) il libro degli associati tenuto dal consiglio di amministrazione;
 - b) il registro dei volontari tenuto dal consiglio di amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal consiglio di amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, tenuto dal consiglio di amministrazione;
 - e) il libro del sindaco unico, se nominato, tenuto dallo stesso sindaco unico.
2. I libri di cui al comma primo sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere consultati da parte del singolo associato in regola con il pagamento della quota associativa annuale mediante richiesta scritta inviata al direttore dell'Associazione. L'associato che consulta i libri associativi è tenuto a osservare il dovere di riservatezza circa le risultanze dei libri consultati e deve rimborsare le spese all'Associazione, se intende estrarne copia.

Articolo 18

(Scioglimento ed estinzione)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o a più enti del Terzo settore indicati con deliberazione dell'assemblea degli associati. In ogni caso, se la legge lo consentirà, il patrimonio librario, archivistico e artistico di proprietà dell'Associazione sarà devoluto alla Biblioteca Civica di Alba per la pubblica fruizione.

Articolo 19

(Mediazione e arbitrato)

1. Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione e la validità dello statuto o comunque insorte in dipendenza di esso, promosse da o contro l'Associazione, gli amministratori, i sindaci, i revisori legali dei conti e/o i liquidatori dell'Associazione, saranno oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento di mediazione applicato da ADR Piemonte. Le parti delle predette controversie si impegnano a ricorrere a tale mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

2. Le controversie arbitrabili non risolte tramite la mediazione di cui al comma precedente saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento, il quale dovrà depositare il lodo definitivo entro quattro mesi dall'accettazione della propria nomina.

F.to Riccardo Corino

F.to Maria Luisa Stuffo Notaio